



GIUDICE SPORTIVO ACI

22/17

Il Giudice Sportivo dell'ACI Sport, composto dai Signori Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), Avv. Giuseppe Violante (componente) Avv. Francesco de Beaumont (componente) assistiti dal responsabile della Segreteria del Giudice Sportivo, dott. Francesco Pantano, ha adottato la seguente decisione.

FATTO

Con provvedimento del 2 novembre 2016, la Procura federale ha deferito a questo Giudice i licenziati ASD Rally Team Eventi (lic. N° 295290), Soc. Sport. Dil. P.S.A (Lic. N 70568), A.S.D. 991 Racing (Lic N° 61484), tutti in persona del rappresentante legale pro tempore, i signori Barbano Stefano (Lic. N°337539) e Lastrucci Federico (Lic N° 104023) per violazione degli articoli 7, 8.1 e 23 del R.N.S ed ha chiesto "l'applicazione per i suddetti licenziati della sanzione dell'ammenda di euro 2.000,00 cadauno."

Nell'atto di deferimento la Procura ha dedotto che con delibera del 5.4.2016 pubblicata in data 18.4.2016, la Giunta Sportiva della Federazione ha stabilito di "non approvare" tra gli altri il regolamento del Trofeo Alpi Occidentali 2016 proposto da alcuni organizzatori di gare del Piemonte.

Secondo la Procura, dopo la decisione assunta dalla Giunta, i suddetti organizzatori "pur mutando leggermente la denominazione in Trofeo Alpi occidentali Rally" hanno di fatto "proseguito nel loro intento" organizzando le gare in forma di trofeo come risulta dal sito "www.trofeoalpioccidentali" gestito dal licenziato Stefano Bardano titolare della ditta Sblink di Casale Monferrato.

La Procura ha convocato i licenziati Paolo Fortunati, Carlo Lastrucci, Giuseppe Sarotto, Mario Ghiotto e Federico Lastrucci i quali hanno dichiarato di non aver più aderito alla manifestazione organizzata in forma di trofeo dopo aver appreso della decisione della Giunta Sportiva.

Osserva l'organo inquirente che il comportamento degli indagati non li esonera da responsabilità disciplinare poiché "è indiscutibile, infatti, che nessuno degli organizzatori pur licenziati e titolari di gare iscritte al calendario della Federazione, si sia chiaramente dissociato dall'iniziativa del soggetto che ha gestito il sito".

Analoga considerazione vale per il licenziato Federico Lastrucci che, pur sostenendo di aver rinunciato alla carica di coordinatore del Trofeo "a tutt'oggi risulta ancora indicato come tale sul sito"

Deve allo stesso modo essere chiamato a rispondere delle violazioni regolamentari poste a base del deferimento il licenziato Barbano Stefano per aver continuato ad aggiornare il sito "www.trofeoalpioccidentali".

Nell'atto di deferimento la Procura precisa che "si debbano escludere gli addebiti agli organizzatori delle gare 2/3 aprile 2016 (Rally del Tartufo) perchè avvenuta in pendenza della decisione della Giunta Sportiva e del 23/24 aprile 2016 (Coppa d'Oro) perchè avvenuta nei giorni immediatamente successivi alla decisione della Giunta Sportiva."

All'udienza dibattimentale è comparso il signor Ghiotti il quale ha dichiarato di essere uno degli originari promotori del trofeo e precisato di non aver più potuto seguire gli sviluppi della vicenda a causa del proprio stato di salute; ha sostenuto, pertanto, di non essere responsabile dei fatti oggetto di indagine e chiesto in subordine una riduzione della sanzione proposta nell'atto di deferimento.



La Procura si è riportata all'atto di deferimento ed insistito per l'applicazione delle sanzioni in atti.

Invero di seguito decisione di non approvare il regolamento del Trofeo Alpi Occidentali 2016, resa dalla Giunta Sportiva ACI in data 5.4.2016 e pubblicata il 18.4.2016 sul sito www.csai.aci.it, il licenziato Stefano Barbano, gestore del sito www.trofeoalpioccidentali.it ha trattato unitariamente le gare aderenti alla manifestazione non autorizzata dal suddetto organo federale e si è preoccupato di aggiornare detto sito dopo ogni singola gara sino alla pubblicazione della classifica finale con indicazione del vincitore ed attribuzione del premio in denaro,

Gli organizzatori delle gare in oggetto non hanno ritenuto di dissociarsi in modo chiaro ed univoco dall'iniziativa del licenziato Stefano Barbano.

Il Collegio ritiene, invero, che solo per le gare "Rally del tartufo" disputata il 2/3 aprile 2016 e Coppa D'oro" disputata il 23/24 aprile 2016 possano escludersi gli addebiti poiché svoltesi, rispettivamente, in pendenza del procedimento di approvazione del trofeo e nei giorni immediatamente successivi alla decisione della Giunta Sportiva.

Alcuna esimente può, per converso, ravvisarsi per le altre gare in ragione del fatto che è altamente improbabile che la pubblicazione sul sito www.trofeoalpioccidentali.it dei risultati aggiornati delle suddette manifestazioni in prospettiva unitaria, al pari della diffusione con lo stesso mezzo, di notizie e commenti sulle singole manifestazioni nella forma di trofeo, inibita dalla Giunta Sportiva, sia avvenuta all'insaputa degli organizzatori e dell'originario coordinatore Federico Lastrucci.

Costoro hanno, così, ritratto indiscutibile vantaggio da una condotta che si sostanzia nell'elusione del provvedimento assunto dalla Giunta Sportiva, con palese discredito per la Federazione.

Tali comportamenti, anche nella accezione omissiva della contestazione e dissociazione degli organizzatori e del coordinatore dall'illegittima pubblicazione sul sito gestito dal licenziato Barbano Stefano assumono rilevanza sotto il profilo disciplinare per violazione degli articoli artt. 7, 8.1 e 23 del R.N.S

P.Q.M

Il Collegio del Giudice Sportivo dichiara i licenziati ASD Rally Team Eventi (lic. N° 295290), Soc. Sport. Dil. P.S.A (Lic. N 70568),, A.S.D. 991 Racing (Lic N° 61484), tutti in persona del rappresentante legale pro tempore, i signori Barbano Stefano (Lic. N°337539) e Lastrucci Federico (Lic N° 104023) responsabili delle violazioni loro ascritte e li condanna alla sanzione dell'ammenda in euro 1000,00 ciascuno.

Roma, 19 /01/2017

IL PRESIDENTE

Pres. Salvatore Giacchetti

COMPONENTE RELATORE

Ayv. Giuseppe Violante